

## CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

in merito ad una proposta di terza direttiva del Consiglio per il coordinamento delle misure di garanzia imposte negli Stati membri alle società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, del trattato nell'interesse dei soci e dei terzi in caso di fusione di società per azioni

## A. RICHIESTA DI PARERE

Nella 120ª sessione del 29 giugno 1970, il Consiglio ha deciso di consultare, conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale circa la summenzionata proposta di direttiva.

La richiesta di parere è stata indirizzata dal Presidente del Consiglio al Presidente del Comitato economico e sociale il 1º ottobre 1970.

## B. TESTO CHE È STATO OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

Il testo che è stato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 89 del 14 luglio 1970, pagina 20.

## C. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella 95ª sessione plenaria tenuta a Bruxelles il 26 e 27 maggio 1971, il Comitato ha adottato il parere sul testo di cui al precedente capitolo B, con 60 voti contro 5 e 4 astensioni dei 69 membri presenti o rappresentati.

Il testo di tale parere è il seguente:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

vista la lettera del 30 giugno 1970 con la quale il Presidente del Consiglio delle Comunità europee ha chiesto il suo parere in merito alla «Proposta di terza direttiva del Consiglio per il coordinamento delle misure di garanzia imposte negli Stati membri alle società ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del trattato nell'interesse dei soci e dei terzi in caso di fusione di società per azioni»,

visto l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del proprio Presidente di incaricare la sezione specializzata per le questioni economiche dell'elaborazione del parere e della relazione in materia (decisione presa il 1º ottobre 1970),

visto il parere elaborato dalla sezione specializzata per le questioni economiche nel corso della riunione svoltasi il 13 maggio 1971,

vista la relazione presentata dal sig. Aschoff, relatore,

viste le proprie deliberazioni del 27 maggio 1971 (95ª sessione plenaria del 26 e 27 maggio 1971),

considerando che le disposizioni del trattato CEE sulla libertà di stabilimento conferiscono alla Comunità delle competenze per procedere, mediante direttiva, all'armonizzazione del diritto delle società degli Stati membri e che dette competenze devono essere anzitutto esercitate per rendere equivalenti le garanzie prescritte per tutelare i soci ed i terzi;

considerando che appunto nei casi di concentrazione queste garanzie assumono particolare importanza e che una regolamentazione uniforme dell'istituto della fusione delle società per azioni all'interno di ciascuno Stato membro è atta ad agevolare l'elaborazione, conformemente all'articolo 220 del trattato CEE, della convenzione sulle fusioni internazionali di società;

considerando che l'urgenza di questa convenzione giustifica una rapida adozione della proposta di direttiva in esame,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato approva la proposta di direttiva, fatte salve le seguenti osservazioni di carattere generale e particolare:

### I. Osservazioni generali

1. Per il Comitato, la proposta di direttiva in esame contribuisce a migliorare le strutture delle imprese all'interno della Comunità e a far progredire i lavori concernenti la convenzione sulle fusioni internazionali. La tendenza intracomunitaria delle operazioni di concentrazione non è solo essenziale per rafforzare la competitività delle imprese europee, ma costituisce nel contempo un mezzo opportuno per contribuire all'integrazione europea.

Il Comitato approva pertanto l'intenzione della Commissione di introdurre, mediante la proposta di direttiva in esame, la fusione delle società per azioni negli Stati membri le cui legislazioni ancor non contemplano tale istituto.

2. Per rendere sopportabili le conseguenze finanziarie e sociali delle fusioni, si dovrebbe stabilire quanto più dettagliatamente possibile la posizione giuridica delle persone interessate dalla fusione, senza con ciò creare difficoltà di carattere economico e pratico o rendere le fusioni addirittura impossibili. Il Comitato approva pertanto lo sforzo intrapreso dalla Commissione nella proposta di direttiva per tener conto dei diversi interessi di tutte le parti in causa.

Tuttavia, per meglio difendere gli interessi dei lavoratori, il Comitato ritiene opportuno stabilire che la procedura di informazione e di consultazione di cui all'articolo 6 venga applicata non solo in caso di fusione, ma anche per le operazioni di concentrazione.

3. Il Comitato prende nota del fatto che la Commissione, contrariamente a quanto avvenuto nella direttiva concernente il coordinamento delle legislazioni relative al diritto delle società, il cui campo di applicazione si estendeva a tutte le società di capitali, ha rivolto per il momento i propri sforzi di coordinamento alle società per azioni.

Anche se tale modo di provvedere consente di compiere auspicabili progressi nel campo delle società per azioni, si dovrebbe tuttavia cercare di estendere quanto prima il campo di applicazione di questa e delle ulteriori direttive, ad esempio alle «società in accomandita per azioni», alle «società a responsabilità limitata» e alle «cooperative», obiettivo questo che, specie per quanto riguarda i due primi tipi di società, sembra possibile conseguire nel caso della

direttiva concernente le fusioni, apportando lievi modifiche a talune disposizioni.

### II. Osservazioni particolari

#### Articolo 2

A giudizio del Comitato si dovrebbe precisare che la fusione è possibile anche mediante la contemporanea incorporazione di più società. Si eviterebbe così alla società incorporante di ripetere le operazioni giuridiche di cui agli articoli 4, 5, 8 e 10, qualora l'Assemblea generale decida di incorporare più società. Questa precisazione potrebbe essere introdotta redigendo il paragrafo 2 nel modo seguente:

«Ai sensi della presente direttiva, si intende per fusione mediante incorporazione l'operazione con la quale *una o più società* trasferiscono...»

Contrariamente a quanto stipulato al paragrafo 4, la fusione dovrebbe essere autorizzata anche quando la società in liquidazione ha già dato inizio alla ripartizione dei suoi attivi fra gli azionisti. Da un punto di vista economico infatti una fusione può essere interessante se attuata in questa fase e nella fattispecie, i soci e i terzi non sarebbero esposti a rischi, in quanto sufficientemente tutelati dalle garanzie previste nella direttiva.

#### Articolo 3

Il Comitato ritiene che si dovrebbe esaminare se sia opportuno che il progetto di fusione indichi, oltre ai dati di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad e), anche i motivi economici che hanno determinato la fusione e gli obiettivi che essa intende perseguire.

#### Articolo 4

Per maggior chiarezza si dovrebbe indicare nella terza frase del paragrafo 1 che, «*se del caso*», si applicano le norme relative alla modifica dello statuto, in quanto non è detto che ogni fusione renda necessaria una modifica dello statuto.

#### Articolo 5

In merito al paragrafo 1 viene proposto di sopprimere l'aggettivo «dettagliata», potendo esso dar luogo a difficoltà di interpretazione o a inutili discussioni.

A proposito del paragrafo 2 sono formulate delle riserve, in quanto viene chiesto ad esperti indipendenti, tenuti quindi ad essere obiettivi, di valutare le prospettive di avvenire di una società. A giudizio del Comitato si dovrebbe perlomeno obbligare i vari

esperti ad attenersi a criteri di valutazione uniformi; la prima frase del terzo capoverso dovrebbe pertanto avere il seguente tenore:

«Nella loro relazione gli esperti devono valutare e motivare in base a criteri uniformi il rapporto di scambio delle azioni.»

A proposito del paragrafo 3, lettera c), viene fatto osservare che nella maggior parte dei casi il periodo di due mesi ivi previsto sarà probabilmente troppo breve per approntare il prospetto della situazione contabile. Sembra invece opportuno un periodo di *tre mesi*.

#### Articolo 6

Per il Comitato è importante che si definiscano con maggiore precisione il periodo a cui si riferisce la citata relazione ed il suo contenuto. Esso propone pertanto di leggere la fine del secondo capoverso come segue:

«... sul personale della società in un *periodo di almeno due anni* a decorrere dalla sua attuazione, nonché la descrizione precisa dei provvedimenti che, in considerazione di tali effetti, devono essere presi per il personale.»

Il Comitato reputa che anche la relazione destinata all'informazione dei lavoratori debba contenere la motivazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Il brano di frase «in cui è contenuta la motivazione della fusione» dovrebbe pertanto essere sostituito con quanto segue: «che motiva, dal punto di vista giuridico ed economico, il progetto di fusione» (questa modifica vale soprattutto per la versione tedesca, nella quale la differenza di redazione tra i rispettivi paragrafi 1 degli articoli 5 e 6 è molto più netta).

Tuttavia, per consentire che il personale venga a conoscenza delle informazioni che, a mente dell'articolo 5, sono contenute in una relazione destinata agli azionisti, la relazione, che va motivata secondo quanto sopra indicato, dovrebbe corrispondere alla relazione presentata agli azionisti. Ad avviso del Comitato le due relazioni dovrebbero comunque essere disponibili entro un termine di due mesi.

Inoltre, anche in tal caso, andrebbe soppresso, come proposto per l'articolo 5, l'aggettivo «dettagliata».

Il paragrafo 3 dovrebbe garantire che vengano comunicati all'assemblea generale non solo i punti di vista degli organi preposti all'amministrazione e dei lavoratori, ma anche l'esito dell'esame che essi hanno intrapreso in comune. Il Comitato propone quindi di redigere il paragrafo 3 nel seguente modo:

«... (prima frase immutata). L'esito di tale esame viene comunicato all'assemblea generale dell'or-

gano preposto all'amministrazione. I rappresentanti del personale hanno inoltre la facoltà di comunicare per iscritto il loro punto di vista all'assemblea generale chiamata a pronunciarsi sulla fusione.»

Le modifiche proposte in merito agli articoli 5 e 6 rendono inoltre necessario un adattamento del terzo e del quarto considerando.

Il Comitato annette grande importanza ad un'efficace applicazione delle disposizioni dell'articolo 6. Esso ritiene che tali disposizioni dovrebbero prevedere delle sanzioni e raccomanda pertanto di completare in tal senso la direttiva.

#### Articolo 7

Per rendere equivalenti le disposizioni nazionali, il paragrafo 2 dovrebbe essere redatto, a giudizio del Comitato, nel seguente modo, onde impegnare tutti gli Stati membri:

«Gli Stati membri non applicano le disposizioni di tale direttiva...».

#### Articolo 8

Il Comitato propone di rendere equivalente per tutti gli Stati membri l'obbligo dell'atto notarile e, eventualmente, del controllo giudiziario o amministrativo.

#### Articolo 9

Nella prospettiva di una convenzione sulla fusione internazionale, è opportuno stabilire, in modo uniforme per tutti gli Stati membri, a qual momento la fusione debba essere considerata attuata. Per questo importante punto la direttiva dovrebbe quindi contribuire all'allineamento delle legislazioni nazionali.

#### Articolo 11

Per armonizzare fra loro le disposizioni nazionali in vista della convenzione sulla fusione internazionale, si dovrebbe abolire la possibilità di scelta lasciata agli Stati membri a norma del secondo capoverso del paragrafo 1: tale testo dovrebbe pertanto avere il seguente tenore:

«Gli Stati membri prevedono la possibilità di esonerare la società dall'assolvimento di tale obbligo se i creditori godono già di una garanzia sufficiente o se la solvibilità della società incorporante è tale da escludere per essi qualsiasi pre-

giudizio. Gli Stati membri prevedono inoltre la possibilità di autorizzare la società a rimborsare anticipatamente i crediti invece di fornire una garanzia.»

#### Articolo 16

A proposito del paragrafo 2, lettera b), il Comitato fa notare che nel diritto delle società la responsabilità solidale dei membri degli organi amministrativi e di controllo è una questione di portata generale. Se si ritiene necessario armonizzare le disposizioni in tale campo, si dovrebbe farlo in modo generale. Non è infatti opportuno provvedere una disposizione di armonizzazione in detto campo che si applichi soltanto alle fusioni.

#### Articolo 19

Il Comitato ribadisce, a proposito del paragrafo 3, l'osservazione fatta per l'articolo 7.

#### Articolo 21

Vengano sollevate due obiezioni fondamentali contro questo articolo:

- a) Esso contempla sia la «scissione» di una società, sia il «conferimento» di parti del patrimonio.

Non esiste alcun motivo per mettere sullo stesso piano queste due operazioni. Il «conferimento di parti di patrimonio» costituisce un conferimento in natura ed è pertanto un'operazione già disciplinata nella proposta di seconda direttiva; non è quindi necessario prendere disposizioni complementari nel quadro del diritto delle società. È perciò superfluo che l'articolo 21 ribadisca il

concetto del «riferimento di parti del patrimonio»; di conseguenza, al paragrafo 1 dell'articolo in parola si dovrebbero sopprimere le parole «uno o» come pure «o una parte».

Per quanto attiene alla definizione della nozione di «scissione» sarebbe opportuno riprendere quella fornita nella proposta di direttiva del 16 gennaio 1969 relativa al regime fiscale comune (GU n. C 39 del 22 marzo 1969).

- b) L'articolo 21 non impone agli Stati membri di recepire nella loro legislazione l'operazione ivi definita; esso si discosta pertanto, apparentemente senza motivo, dagli articoli 3, 19 e 20 della proposta di direttiva in esame. Di conseguenza, l'articolo 21 dovrebbe imporre agli Stati membri di recepire nella loro legislazione l'operazione della «scissione».

#### Articolo 22

Il Comitato propone di riunire sotto una lettera a) l'attuale elenco contenuto al paragrafo 3 e di completare tale paragrafo aggiungendo una lettera b) del seguente tenore:

- «b) Sindacati dei lavoratori e degli impiegati, nella misura in cui siano rappresentati nelle imprese».

#### Articolo 23

Dato che la direttiva impone alle imprese di adeguare il loro statuto alle nuove disposizioni, si dovrebbe concedere loro un periodo adeguato, che avrà inizio a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali emanate in base alla direttiva in esame.

Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 1971.

*Il Presidente*  
*del Comitato economico e sociale*  
J. D. KUIPERS